



Modifica del D.M. 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni. Disciplina dell'utilizzo di carte termosensibili per l'emissione di scontrini fiscali e di altri documenti fiscali emessi con apparecchi misuratori fiscali. Sostituzione allegato E al D.M. 23 marzo 1983, introdotto dal D.M. 30 marzo 1992

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Disciplina dell'utilizzo di carte termosensibili per l'emissione di scontrini fiscali e di altri documenti fiscali

- 1.1 L'allegato E al D.M. 23 marzo 1983, introdotto dal D.M. 30 marzo 1992, è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO E

Gli apparecchi misuratori fiscali che dispongono di stampanti con carta termica possono essere utilizzati a condizione che la carta stessa risponda ai requisiti descritti nel presente allegato.

PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA CARTA TERMOSENSIBILE PER APPARECCHI MISURATORI FISCALI.

1) *Caratteristiche fisico-meccaniche*

- A Grammatatura** (ISO 536: 1995) : $48 \div 70 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$
- B Spessore** (ISO 534: 2005) : $50 \div 75 \mu\text{m} \pm 5\%$
- C Liscio** (ISO 5627: 1995) : $\geq 200 \text{ s}$

I test devono essere condotti in ambiente condizionato avente le seguenti caratteristiche:

- Temperatura $23.0^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$
- Umidità Relativa $50\% \pm 2\%$

2) *Caratteristiche della patina termosensibile della carta*

La densità ottica deve essere espressa come contrasto di densità (UNI 8173: 1981) o relative density (ISO 12647-1: 2004) che è dato dalla differenza di densità ottica di una zona stampata e quella del supporto non stampato.

L'apparecchio utilizzato per le misure di densità ottica deve corrispondere alle Norme ISO 5-3: 1995 e 5-4: 1995.

Le misure di Densità Ottica devono essere eseguite dopo aver condizionato, al buio, le stampe per 24 ore a $23.0^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ e $50\% \pm 2\%$ UR.

A Colore della scrittura : NERO

B Lo sviluppo del colore in funzione della temperatura.

Lo sviluppo del colore in funzione della temperatura è valutato utilizzando misure di Sensibilità Statica e Dinamica. La Sensibilità Statica viene utilizzata per controllare che la reazione di sviluppo non abbia inizio a una temperatura inferiore a 65°C . Con la Sensibilità Dinamica viene controllato lo sviluppo del colore a due livelli di energia: 0,30 e 0,40 mJ/dot.

B. 1 Per il test che utilizza la Sensibilità Statica devono essere preparati cinque provini. Su ogni provino di dimensioni adatte viene impressa una superficie a fondo pieno di dimensioni non inferiori a quelle di un quadrato di lato pari 5mm. Per preparare il provino deve essere utilizzato un apparecchio *Thermotest* o similare, che disponga di un dispositivo certificato per il controllo della temperatura della piastra. Il tempo di contatto deve essere compreso tra quattro e sei secondi.

Il valore del contrasto di densità ottica è ottenuto dalla media dei contrasti di densità ottica dei cinque provini. Il valore di ogni provino è ottenuto sottraendo al valore di densità ottica

il valore di densità ottica del supporto non impressionato.

B. 2 Per il test che utilizza la Sensibilità Dinamica occorre controllare lo sviluppo del colore a due livelli di energia; devono essere stampati cinque provini utilizzando una stampante *Atlantek Model 200* (ASTM F1405- 08), o equivalente, secondo le seguenti modalità:

- larghezza provino: 60 mm
- Tcycle: 5 ms
- Ton: max. 0,8 ms (*sequenced*)

Intervallo Energia: $0,0 \div 0,5$ mJ/dot , con suddivisione di 0,05 mJ/dot, per un totale di 11 livelli

- Immagine: a scacchi con copertura del 50%

Il valore di contrasto di densità ottica per i due livelli di energia interessati, 0,30 e 0,40 mJ/dot, è ottenuto dalla media dei contrasti di densità ottica dei cinque provini. Il valore di ogni provino è ottenuto sottraendo al valore medio densità ottica dei quattro quadrati centrali, il valore medio di densità ottica dei quattro quadrati centrali non impressionati.

La carta termosensibile dovrà rispettare i seguenti valori di contrasto di DO (Densità Ottica) funzione della temperatura:

reazione di colorazione	temperatura °C/ Energia	contrasto di densità ottica
Zona iniziale	< 65°	$\leq 0,10$
Zona intermedia	0,30 mJ/dot	$\geq 1,05$
Zona finale	0,40 mJ/dot	$\geq 1,15$

C Stabilità all'invecchiamento.

Per ogni singola prova di invecchiamento devono essere preparati cinque provini, nelle condizioni indicate al punto B.2.

La stabilità all'invecchiamento deve essere valutata eseguendo misure di densità ottica, prima e dopo l'invecchiamento, dei quattro quadrati centrali impressionati e dei quattro quadrati non impressionati per il livello di energia pari a 0,30 mJ/dot .

C. 1 Resistenza alla luce. Cinque campioni di carta impressionata devono essere sottoposti ad una illuminazione di 5000 lux ottenuta con sorgente di luce naturale D65 per 100 ore in ambiente condizionato a $23^\circ \pm 1^\circ\text{C}$ e $50 \pm 2\%$ U.R.

C. 2 Resistenza all'umidità. Cinque campioni di carta impressionata devono essere esposti in ambiente condizionato a $40^\circ \pm 1^\circ\text{C}$ e $80 \pm 2\%$ U.R. per 3 giorni.

C. 3 Resistenza al calore. Cinque campioni di carta impressionata devono essere esposti in stufa a ventilazione forzata ad una temperatura di $50^\circ \pm 2^\circ\text{C}$, in assenza di luce, per 3 giorni.

Il valore finale sarà il risultato dalla media dei cinque provini. Il valore di ogni provino è ottenuto sottraendo al valore medio di densità ottica dei quattro quadrati centrali, il valore medio di densità ottica dei quattro quadrati centrali non impressionati.

Prima del trattamento di invecchiamento il valore di contrasto di densità deve risultare superiore 1,05.

Dopo il trattamento il valore del contrasto di densità ottica non deve essere inferiore a 0,70.

3) Caratteristiche di identificazione della carta

Gli utenti di apparecchi misuratori fiscali, prima di utilizzare rotoli di carta termosensibile, hanno l'obbligo di verificare che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche di identificazione della carta di cui alle seguenti lettere:

a) per l'identificazione della carta termica, la Ditta trasformatrice (Rotolificio) dovrà stampare sul retro, ad una distanza massima di 5 cm l'una dall'altra e per tutta la lunghezza del rotolo, il proprio marchio d'impresa (sigla) con gli estremi (numero e data) dell'omologa rilasciata dall'Azienda speciale Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria - Divisione Stazione Sperimentale per Carta, Cartoni e Paste per Carta o da altro Istituto o Ente riconosciuto idoneo anche di altro Stato aderente all'Area Economica Europea, il marchio d'impresa (sigla) della Ditta produttrice della carta, il codice identificativo della carta stessa;

b) la Ditta trasformatrice (Rotolificio), ottenuta in proprio la certificazione di conformità alle prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) della carta utilizzata per la produzione dei rotoli di carta termica, dovrà stampare sul retro di essi, longitudinalmente per tutta la lunghezza del rotolo, gli estremi della certificazione di conformità e la sua data di validità che è di 5 anni. Il periodo di validità della carta termica, dalla data di certificazione di conformità, è di 5 anni. Gli estremi della certificazione e la data di scadenza devono essere specificati secondo il seguente formato:

- 1) acronimo (max 5 caratteri) dell'Istituto certificatore;
- 2) numero del certificato seguito dall'anno di emissione;
- 3) data di scadenza (mm/aa) preceduta dalla sigla « Scadenza omologa».

4) Revisioni allegato E

In presenza di evoluzione della tecnologia produttiva delle carte termosensibili si prevede un aggiornamento dell'allegato E, parte I con cadenza minima triennale.

PARTE II – NORME DI CONSERVAZIONE DEI ROTOLI DI CARTA TERMOSENSIBILE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DI ACQUISTO DA PARTE DEGLI UTENTI DI APPARECCHI MISURATORI FISCALI.

Gli utenti di apparecchi misuratori fiscali sono tenuti al rispetto delle norme di conservazione riportate di seguito.

Gli utenti di apparecchi misuratori fiscali che utilizzano carta termosensibile conservano i rotoli contenenti i dati fiscalmente rilevanti in contenitore opaco, di materiale che non danneggi la carta, in particolare diverso da Polivinilcloruro (PVC), al cui interno la temperatura non sia superiore a 35° C e l'umidità relativa sia inferiore all'80 %.

Gli utenti di apparecchi misuratori fiscali che utilizzano rotoli di carta termosensibile conservano copia della relativa documentazione di acquisto.

5) Norme procedurali

L'Azienda speciale Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria - Divisione Stazione Sperimentale per Carta, Cartoni e Paste per Carta, o altro Istituto o Ente riconosciuto idoneo anche di altro Stato aderente all'Area Economica Europea, opera a seguito di richiesta di

omologa tecnica presentata dalle imprese manifatturiere che esercitano l'attività di produzione di prodotti cartotecnici ed iscritte nel Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, Industria e Artigianato o nell'Albo delle Imprese Artigiane, produttrici di rotoli di carta termosensibile per apparecchi misuratori fiscali, e rilascia il certificato di conformità alle prescrizioni tecniche di cui alla Parte I e lo trasmette per gli adempimenti di competenza all'Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

L'Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti pubblica sul proprio sito Internet un elenco delle imprese che hanno ottenuto il certificato di conformità indicando gli estremi della certificazione ottenuta e la relativa data di scadenza”.

2. Decorrenza

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Le certificazioni di conformità della carta termosensibile già rispondenti alle indicazioni di cui all'Allegato E al D.M. 23 marzo 1983 rilasciate fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento potranno essere utilizzate fino ad esaurimento scorte e comunque entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, termine oltre il quale le sopracitate certificazioni di conformità cesseranno di avere validità.

MOTIVAZIONI

Il presente provvedimento ha ad oggetto le nuove prescrizioni tecniche relative alla carta termosensibile e, inoltre, le norme di conservazione dei rotoli di carta, che vengono stabilite attraverso la modifica e l'aggiornamento dell'Allegato E al D.M. 23 marzo 1983, introdotto dal D.M. 30 marzo 1992, al fine di disciplinare il procedimento di messa in commercio della carta termica, tenuto conto dell'evoluzione tecnica del mercato della carta stessa.

In particolare, le caratteristiche attualmente in vigore sono ormai ampiamente superate dalla tecnologia produttiva delle carte attualmente sul mercato, che non possono essere omologate a causa delle prescrizioni del citato Allegato E, ormai obsolete. Tale circostanza crea di fatto un impedimento per gli operatori del mercato delle carte termosensibili, e, inoltre, non offre sufficienti garanzie sulla conservazione nel tempo dei dati riportati sugli scontrini, sia per fini fiscali che di garanzia commerciale.

Col presente provvedimento, pertanto, vengono introdotte semplici norme procedurali da seguire per l'omologazione della carta termosensibile, anche alla luce del parere della Commissione dell'approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali che, nelle sedute del 20 ottobre 2009 e del 9 novembre 2011, si è espressa sulla questione, ritenendo opportuno l'aggiornamento del citato Allegato E.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 26 gennaio 1983 n. 18 “Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di

speciali registratori di cassa”.

- Decreto Ministeriale 23 marzo 1983 “Norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n.18, concernente obbligo da parte di determinate categorie di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l’uso di speciali registratori di cassa”.
- Decreto Ministeriale 19 giugno 1984 “Integrazioni e modificazioni al D.M. 23 marzo 1983 concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l’obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell’imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l’uso di speciali registratori di cassa”.
- Decreto Ministeriale 14 gennaio 1985 “Norma integrativa delle disposizioni previste dal D.M. 23 marzo 1983, e successive modifiche, concernenti norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l’obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell’imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l’uso di speciali registratori di cassa”.
- Decreto Ministeriale 4 aprile 1990 “Norma integrativa delle disposizioni previste dal D.M. 23 marzo 1983, e successive modifiche, concernenti norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l’obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell’imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l’uso di speciali registratori di cassa”.
- Decreto Ministeriale 30 marzo 1992 “Caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.413”.
- Decreto Ministeriale 30 marzo 1992 “Caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112”.
- Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 “Riordino delle Stazioni sperimentali per l’industria, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”.
- Decreto Legislativo 23 febbraio 2001, n. 71 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, recante riordino delle Stazioni sperimentali per l’industria”.
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 marzo 2002 “Modifica del D.M. 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n.18”.
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 maggio 2002 “Misuratori fiscali - Scontrino fiscale - Giornale di fondo cartaceo. Dispositivo-giornale di fondo elettronico (DGFE)”.
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002 “Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature”.
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003 “Modifica del D.M. 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Attuazione delle disposizioni contenute nelle lettere b) e c) del punto 5.1 del provvedimento 4 marzo 2002 dell’Agenzia delle entrate”

- Provvedimento 17 giugno 2005 del Direttore dell’Agenzia delle entrate modificativo del D.M. 4 aprile 1990 “Modificazioni al D.M. 4 aprile 1990, integrativo delle disposizioni previste dal D.M. 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni – Cessione o trasferimento a qualsiasi titolo di apparecchio misuratore fiscale”.
- Provvedimento 29 marzo 2010 del Direttore dell’Agenzia delle entrate “Modifica delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali, dell’elenco dei tecnici incaricati dell’esecuzione della verifica periodica, nonché degli altri elementi identificativi previsti alla lettera c) del punto 10.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003”.
- Provvedimento 6 maggio 2010 del Direttore dell’Agenzia delle entrate “Disposizioni concernenti le modalità di apposizione del sigillo per apparecchi misuratori fiscali ai sensi del D.M. 23 marzo 1983 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003”.
- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 7 comma 20, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”.
- Decreto 1 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze “Tempi e modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle sopresse Stazioni Sperimentali per l’industria”.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 gennaio 2012

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera(*)

(*) firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993